

STATUTO

SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALBIATE LC VIA SAN
GALDINO 6

Numero REA: LC - 202464

Codice fiscale: 01593970138

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N° 27880/19524 DI REPRIO -----TITOLO I----- -----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----- Art. 1 (Costituzione e denominazione)----- È costituita con sede nel Comune di Galbiate la Società Coope- rativa denominata "Solidarietà cooperativa sociale".----- La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Ammini- strazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen- tanze anche altrove.----- Art. 2 (Durata)----- La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es- sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----- -----TITOLO II----- -----SCOPO - OGGETTO----- Art. 3 (Scopo mutualistico)----- La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia- le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. b) della Legge 381/91.----- La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	 Paolo Panzeri NOTAIO
---	---

	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.-----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperati-	
	vi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore su scala locale, nazionale e internazionale.-----	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, ope-	
	rando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia	
	di Lecco, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della	
	comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.-----	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-	
	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-	
	- 2 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3

aprile 2001, n. 142.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-

ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-

tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della

quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità

di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione

dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-

zi non soci.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-

finito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli inte-

ressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha

come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:-----

- svolgimento di attività promozionale per opportunità di la-

voro per i giovani, soci e non soci;-----

- favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ed emarginati

anche attraverso tirocini guidati;-----

- favorire la transizione dei giovani al lavoro anche attra-

verso corsi di formazione professionale, contratti di forma-

zione lavoro o altre forme di rapporti di lavoro;-----

- svolgimento prestazioni di servizi di rilevanza sociale con

esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi, mediante

esecuzione di lavori per conto proprio o in convenzione con

	privati ed Enti Pubblici anche in forma di appalto diretto o	
	di subappalto;-----	
	- lavorazione a favore di terzi con mezzi propri;-----	
	- la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufat-	
	ti in genere;-----	
	- l'attività di confezionamento, impacchettamento, imballaggio	
	e stoccaggio di manufatti in genere;-----	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti;-----	
	- coltivazione di terreni propri, nonché di quelli posseduti	
	dai soci e da terzi;-----	
	- allevamento di bestiame e attività affini, quali	
	l'apicoltura, l'itticoltura, la bachicoltura e simili;-----	
	- vendita di prodotti della terra e dell'allevamento, previa	
	loro eventuale trasformazione e valorizzazione;-----	
	- attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del ter-	
	ritorio agricolo e delle aree boschive, quali, a titolo pura-	
	mente esemplificativo, allestimento e manutenzione sentieri,	
	rimboschimenti e lavorazioni forestali, tagli colturali, ri-	
	pristini ambientali e simili;-----	
	- lavori agro-silvo-pastorali, attività di giardinaggio e ma-	
	nutenzione del verde pubblico e privato, vivaistica;-----	
	- gestione di ritrovi agrituristici, aree per campeggiatori,	
	maneggi e simili;-----	
	- servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali, a	
	titolo puramente semplificativo, pulizie, lavaggi, verniciatu-	
	- 4 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

re, imbiancature e simili;-----

- manutenzione e ristrutturazioni edili;-----

- gestione di bar, punti di ristoro, ristoranti e pizzerie;---

- gestione di strutture di affittacamere, casa vacanza e agri-

turismi;-----

- attività didattiche ad integrazione dell'attività agricola.-

Le attività suddette potranno essere eventualmente svolte an-

che con finanziamenti pubblici regionali, nazionali, comunita-

ri e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, pres-

so la propria sede o presso altre strutture.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme

di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

ività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-

trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-

tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,

attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali.-----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-

scrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico

		o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
		nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-
		lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi
		della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-
		cative ed integrative.-----
		Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipa-
		zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
		di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-
		loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-
		lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre
		cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità
		di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata
		dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti,
		appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o
		elenchi.-----
		Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le
		operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle
		condizioni e nei limiti ivi previsti.-----
		La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito
		di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-
		zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-
		vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai
		soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-
		mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-
		ività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----
		- 6 -



Paolo Panzeri
NOTAIO

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone
fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per pro-
fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-
lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'og-
getto della Cooperativa, possono partecipare direttamente
all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed
al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraver-
so l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi so-
no richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate
allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in
equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di
iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -
approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-
lidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei
limiti previsti dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-

9 di 48



Paolo Panzeri
NOTAIO

bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere

eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-

no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-

porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del

suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo

11 del presente statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-

menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; -----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-

perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione

all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio

inserimento nell'organizzazione aziendale.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di

Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento

della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-

te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di

11 di 48



Paolo Panzeri
NOTAIO

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del pre-
sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-
dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-
to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di
lavoro disponibile in Cooperativa.-----
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),
dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-
to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-
biliti dai regolamenti interni;-----
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le
seguenti informazioni:-----

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;-----

e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o



Paolo Panzeri
NOTAIO

nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
soci.-----

Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in

sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di

Amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei

precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici

scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non

prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-

getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavo-

ro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso,

	nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; --	
<i>Francesco Pragli</i>	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.-----	
	In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.-----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo	
	PEC, alla Cooperativa.-----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----	
	La qualità di socio si perde:-----	
	- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;-----	
	- 14 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il
socio è diverso da persona fisica.-----

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-
ta aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquida-
zione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insol-
venza.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del Co-
dice civile) e dal successivo articolo 21, e fatto salvo quan-
to previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:---

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta
al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso
per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la
Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in
dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano
decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione
in Cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari è libero.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-- Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----- Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----
a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della Legge 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia



Paolo Panzeri
NOTAIO

cessato in via definitiva l'attività di volontariato;-----

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;-----

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----

g) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui

si fonda il rapporto sociale;-----

h) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta numero cinque Assemblee consecutive.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 38 e 39 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Art. 13 (Rimborso delle azioni)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del Codice Civile.-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	c), d), f) e g) del presente statuto dovranno provvedere al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale,	
	ove determinata dal regolamento.-----	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civi-	
	le.-----	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.-----	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.-----	
	-----TITOLO IV-----	
	-----SOCI SOVVENTORI-----	
	Art. 15 (Soci sovventori)-----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	- 20 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992,

n. 59.-----

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azio-
ni nominative trasferibili.-----

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento
virgola zero zero).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale
sociale.-----

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-
rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-
strazione.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al
Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-
so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-
ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero
provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni
così come previsto al successivo articolo 19.-----

Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-

sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina
l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale
esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei
soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
dell'emissione dei titoli.-----

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari
a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i
soci cooperatori;-----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto
tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;-----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come
segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 (uno) voto fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero
zero) di capitale sottoscritto;-----

- 2 (due) voti oltre Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero
zero) e fino a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero)
di capitale sottoscritto;-----



Paolo Panzeri
 NOTAIO

- 3 (tre) voti oltre a Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e fino a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;-----

- 4 (quattro) voti oltre a Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) e fino a Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;-----

- 5 (cinque) voti oltre a Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;-----

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori rappresen-

tati da almeno n. 1 (uno) azioni del valore nominale di Euro
25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo
delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superio-
re ai limiti di legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci volontari rappresenta-
ti da almeno n. 1 (uno) azione del valore nominale di Euro
25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo
delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superio-
re ai limiti di Legge;-----

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresen-
tati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento
virgola zero zero);-----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-
ci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le
somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; ---

4) dalla riserva straordinaria indivisibile; -----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per Legge. -----

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite
tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scio-
glimento della Società.-----

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al

	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civi-	
	le.-----	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità	
	previste dall'articolo 10 del presente Statuto. -----	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio) -----	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla Legge;-----	
	b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	- 25 -	

	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal	
	successivo articolo 23;-----	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;-----	
	f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci non cooperatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soliti soci non cooperatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.-----	
	Art. 23 (Ristorni) -----	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica	
	il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di de-	
	stinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di	
	ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da	
	- 26 -	

	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del Co-	
	dice Civile.-----	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-	
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-	
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma	
	uno e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti	
	per ciascuna categoria di soci operatori.-----	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno-----	
	- qualifica professionale-----	
	- compensi erogati-----	
	- tempo di permanenza in Cooperativa-----	
	- tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea,	
	che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori;	
	questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azio-	
	ni di sovvenzione o di strumenti finanziari.-----	
	- 27 -	

	-----TITOLO VI-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	Art. 24 (Organi sociali)-----	
	Sono organi della Cooperativa:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.-----	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;-----	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sov-	
	ventori;-----	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministra-	
	zione;-----	
	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla Legge;-----	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sinda-	
	ci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;---	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;-----	
	- 28 -	

	h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----	
	i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 Legge 142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;-----	
	j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;-----	
	k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente statuto.-----	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;-----	
	2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri;-----	
	3) le altre materie indicate dalla legge.-----	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia.-----	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza. -----	
	- 29 -	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax, PEC o posta elet-	
	tronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to almeno otto giorni prima dell'Assemblea.-----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'articolo 22.-----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve	
	essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 40 (qua-	
	ranta) giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Col-	
	legio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	decimo dei voti spettanti a tutti i soci.-----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se	
	nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi al-	
	la discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.-----	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto. -----	
	- 30 -	

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 28.-----

Quando si tratta di deliberare l'approvazione o la successiva modifica del regolamento o l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.-----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----

Art. 28 (Voto ed intervento)-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto.-----

	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere valida-	
	mente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci, ed in particolare a condizione che:-----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;-----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno; -----	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-	
	videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con	
	il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà pre-	
	sente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzan-	
	te.-----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	- 32 -	

	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente della Cooperativa.-----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.-----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-	
	simi designato.-----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'al-	
	zata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.-----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro me-	
	todo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.-----	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto fa-	
	cendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento	
	assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in oc-	
	casione delle singole Assemblee.-----	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	- 33 -	

	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un Notaio.-----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	Legge.-----	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'As-	
	semblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di	
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico	
	socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro.-----	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci coope-	
	ratori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.-----	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di sog-	
	getti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:-----	
	• non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato	
	condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-	
	poranea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uf-	
	fici direttivi;-----	
	• aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:-----	
	- 34 -	

	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese; -----	
	- attività professionali o lavorative nel settore della Coope-	
	rativa;-----	
	• non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.-----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.-----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.-----	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----	
	Spettano, inoltre, al Consiglio di Amministrazione le seguenti	
	decisioni:-----	
	- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni	
	normative;-----	
	- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale	
	sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Coope-	
	rativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505 bis del Codice	
	civile.-----	
	- 35 -	

	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue controllate.-----	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministra-	
	zione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Con-	
	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-	
	mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati alme-	
	- 36 -	

no un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il

	Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione	
	del verbale sul relativo libro.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende	
	approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-	
	siede la seduta. -----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-	
	gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'ar-	
	ticolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la ne-	
	cessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualo-	
	ra quest'ultimo non sia nominato. -----	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	- 38 -	

40 di 48

Art. 36 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque
nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in posses-
so dei requisiti previsti dalla Legge.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assem-
blea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-
blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del
loro ufficio.-----

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-
che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso
deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti
nell'apposito registro. -----

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire
anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomu-
nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddi-
sfatte le seguenti condizioni:-----

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-
nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-

ti della votazione;-----

2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. -----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art. 38 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia pre-	
	visto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non operatori.-----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.-----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.-----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.-----	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento) -----	
	Gli Arbitri sono in numero di:-----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	- 42 -	

	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;---	
	b) tre, per le altre controversie;-----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.-----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Socie-	
	tà.-----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	- 43 -	

	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D.Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.-----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.-----	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato) -----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale) -----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	- 44 -	

	ordine:-----	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;-----	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti; -----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio,	
	n. 59.-----	
	-----TITOLO IX-----	
	-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
	Art. 42 (Regolamenti) -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al rego-	
	lamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----	
	- 45 -	

	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile,	
	la Cooperativa:-----	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ---	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; -----	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----	
	Art. 44 (Rinvio) -----	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	- 46 -	

norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

Manuela Pragnoli
